

## REGOLAMENTO (CEE) N. 618/73 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 1973

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dall'atto <sup>(2)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica <sup>(3)</sup>, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, primo comma, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 601/73 <sup>(4)</sup> ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di con-

versione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 marzo 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 57 del 2. 3. 1973, pag. 10.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 2 marzo 1973 che modifica il correttivo applicabile  
alla restituzione per i cereali

| (u.c./t)                                      |                                                                      |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Numero<br>della tariffa<br>doganale<br>comune | Designazione dei prodotti                                            | Corrente<br>3 | 1° term.<br>4 | 2° term.<br>5 | 3° term.<br>6 | 4° term.<br>7 | 5° term.<br>8 | 6° term.<br>9 |
| 10.01 A                                       | Frumento tenero e frumen-<br>to segalato                             | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 10.01 B                                       | Frumento duro                                                        | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 10.02                                         | Segala                                                               | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 10.03                                         | Orzo                                                                 | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 10.04                                         | Avena                                                                | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 10.05 B                                       | Granturco diverso dal<br>granturco ibrido destina-<br>to alla semina | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |
| 10.07 C                                       | Sorgo                                                                | —             | —             | —             | —             | —             | —             | —             |

**N.B.:** Le zone sono quelle stabilite nell'allegato del regolamento (CEE) n. 941/72 (GU n. L 107 del 6.5.1972).